



ISTRUZIONI MERAMENTE ESEMPLIFICATIVE DI AUSILIO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO

Si precisa che gli unici soggetti deputati a dare chiarimenti applicativi in merito agli elementi da autocertificare ex DPR 445/00 sono i Ministeri competenti all'adozione del Decreto Interministeriale del 29 maggio 2020

data ultimo aggiornamento: 15/08/2020

Per coloro che hanno percepito l'indennità relativa al mese di aprile, il contributo per il mese di maggio verrà erogato in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

1) ISCRITTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Possono accedere gli Iscritti ENPAP alla data del 23 febbraio 2020, **non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non titolari di pensione** diretta la cui **attività** sia stata **limitata** dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'**emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Possono quindi richiedere il contributo **anche gli iscritti negli anni 2019 e 2020** (questi ultimi fino al 23 febbraio).

Attenzione! Sono altresì previsti **ulteriori requisiti** per l'accesso **di carattere reddituale** (vedi successivo punto 2) **e di incumulabilità con altre forme di copertura** previste a fronte dei provvedimenti legati all'emergenza Covid-19 (vedi successivo punto 4).

NON SONO PREVISTI REQUISITI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

2) LIMITI REDDITUALI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Attenzione! Tutte le richieste di contributo possono essere formulate solo da coloro la cui attività professionale sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono previste specifiche condizioni reddituali da rispettare che tengono conto del **reddito professionale conseguito dal richiedente**, da attestare mediante dichiarazione di responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, per confermare le condizioni previste.

I casi previsti per l'accesso al contributo sono due:

Caso 1)

- aver conseguito nell'anno di imposta 2018 **redditi professionali inferiori a 35.000 euro**, ovvero in caso di iscrizione all'ENPAP con decorrenza negli anni 2019 o 2020 di aver conseguito redditi professionali inferiori al predetto importo;

Caso 2)

- aver conseguito nell'anno di imposta 2018 **redditi professionali compresi tra 35.000 euro e 50.000 euro**, ovvero in caso di iscrizione all'ENPAP con decorrenza negli anni 2019 o 2020 di aver conseguito redditi professionali compresi tra i predetti importi. Inoltre, devono essersi verificate (anche contestualmente) le successive condizioni:
 - ✓ avere cessato l'attività libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020;
 - ✓ avere ridotto o sospeso l'attività libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, fatto salvo quanto previsto per i nuovi iscritti 2019 o 2020 all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020.

In base a quanto espressamente previsto dal Decreto Ministeriale l'ENPAP, provvederà a trasmettere all'Agenzia delle entrate e all'INPS apposito elenco delle indennità richieste e quelle corrisposte, al fine di consentire alle competenti Amministrazioni dello Stato le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese, pena decadenza dai benefici, ancorché già percepiti.

3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata a partire dal 17 agosto 2020 e fino al 14 settembre 2020 **ESCLUSIVAMENTE** accedendo alla propria **Area Riservata**, nella sezione **“Prestazioni Assistenziali – Indennità Covid-19”**.

Attenzione! Non saranno ritenute ammissibili domande presentate con altre modalità.

Alla domanda on line deve essere allegata **copia fotostatica fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale**.

Nella domanda dovranno essere riportate altresì le **coordinate bancarie** per l'accredito del contributo.

4) INCOMPATIBILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRI BENEFICI PREVISTI DAL DECRETO “CURA ITALIA”

Possono accedere al contributo gli iscritti che:

- **non siano pensionati** (ENPAP o di altra Gestione Previdenziale)
- **non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**
- **non abbiano percepito il reddito di cittadinanza** oppure **altri benefici previsti dal Decreto “cura Italia”** dettagliatamente individuati dagli articoli:
 - **Art. 19** - *trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario*
 - **Art. 20** - *Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria*
 - **Art. 21** - *Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso*
 - **Art. 22** - *Cassa integrazione in deroga*
 - **Art. 27** - *Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Iscritti all'INPS)*
 - **Art. 28** - *Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago*
 - **Art. 29** - *Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali*
 - **Art. 30** - *Indennità lavoratori del settore agricolo*
 - **Art. 38** - *Indennità lavoratori dello spettacolo*
 - **Art.96** - *Indennità collaboratori sportivi*
- **non abbiano percepito le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020**, oppure il **reddito di emergenza** di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, **né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77.**

Può formulare richiesta di contributo anche l'iscritto che abbia un contestuale rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, purché per tale ultima attività non sia beneficiario di una delle sopra richiamate altre indennità incumulabili, fermo restando i limiti reddituali di cui al precedente punto 2).

Per aver diritto al contributo, il richiedente non deve aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Attenzione! Nella domanda dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di responsabilità riguardante l'assenza delle suddette condizioni ostative, a pena di decadenza del beneficio.
L'autocertificazione sarà oggetto di controllo da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

5) COMPATIBILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRE PRESTAZIONI ENPAP

Il contributo erogato ai sensi del Decreto ministeriale è compatibile con eventuali prestazioni assistenziali previste dall'ENPAP. Non può invece essere richiesto se si è titolari di pensione diretta erogata da ENPAP e/o da altra Gestione previdenziale (Es. INPS).

6) TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dal Decreto ministeriale non costituisce reddito ai fini dell'imposizione fiscale.